

Come funziona l'Unione europea

Guida del cittadino alle istituzioni dell'UE



La presente pubblicazione è edita nelle lingue ufficiali dell'Unione europea: danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco e in ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese.

Commissione europea
Direzione generale Stampa e comunicazione
Pubblicazioni
B-1049 Bruxelles/Brussel

Manoscritto terminato in giugno 2003

Copertina: il Parlamento europeo

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003

ISBN 92-894-5285-4

© Comunità europee, 2003
Riproduzione autorizzata

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

Come funziona l'Unione europea

Guida del cittadino alle istituzioni dell'UE



Indice

Introduzione all'Unione europea	3
I trattati e il processo decisionale	5
Il Parlamento europeo, la voce dei cittadini	10
Il Consiglio dell'Unione europea, la voce degli Stati membri	14
La Commissione europea, promotrice dell'interesse comune	20
La Corte di giustizia, garante del diritto	25
La Corte dei conti e il giusto valore dei soldi	28
La Banca centrale europea e la gestione dell'euro	30
Il Comitato economico e sociale europeo, portavoce della società civile	32
Il Comitato delle regioni, voce degli enti locali	34
La Banca europea per gli investimenti e il finanziamento dei progetti europei	36
Il Mediatore europeo fra cittadini e istituzioni	38
Agenzie	40
Guardando al futuro	46

Introduzione all'Unione europea

In solo mezzo secolo di esistenza l'Unione europea (UE) è riuscita a realizzare grandi cose. Ha portato la pace tra i suoi membri e la prosperità ai suoi cittadini; ha creato una moneta unica europea (l'euro) e un «mercato unico» senza frontiere in cui possono circolare liberamente beni, cittadini, servizi e capitali. L'UE è passata da sei a quindici membri e si accinge ad accoglierne altri dodici. È diventata una grande potenza commerciale e un'autorità mondiale in settori come la protezione ambientale e l'aiuto allo sviluppo.

Il successo dell'UE deve molto alla sua natura, unica nel suo genere, e al modo in cui opera. L'UE, infatti, non è una federazione come gli Stati Uniti, né un semplice organismo per la cooperazione tra i governi, come le Nazioni Unite. I paesi che costituiscono l'UE (gli «Stati membri») conservano la propria natura di nazioni sovrane indipendenti ma uniscono le loro sovranità per guadagnare una forza e un'influenza mondiale che nessuno di essi potrebbe acquisire da solo.

Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali alle istituzioni europee da loro stessi create in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.

Le tre principali istituzioni decisionali sono:

- *il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente da essi;*
- *il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i singoli Stati membri;*
- *la Commissione europea, che cerca di difendere gli interessi generali dell'Unione.*

Tale «triangolo istituzionale» dà vita a politiche e leggi (direttive, regolamenti e decisioni) che si applicano in tutta l'UE.

*Le istituzioni devono operare sulla base delle norme e delle procedure stabilite dai **trattati**, che sono approvati dai capi di Stato e di governo degli Stati membri e ratificati dai loro parlamenti.*

Di norma, la Commissione propone nuove leggi dell'UE che spetta al Parlamento e al Consiglio adottare.

La Corte di giustizia fa rispettare le leggi europee e la Corte dei conti verifica il finanziamento delle attività dell'Unione.

Completano il sistema altri cinque organi:

- *il Comitato economico e sociale europeo che rappresenta la società civile e le due componenti del mondo dell'industria;*
- *il Comitato delle regioni che rappresenta le autorità regionali e locali;*
- *la Banca centrale europea che è responsabile per la politica monetaria europea;*
- *la Banca europea per gli investimenti che finanzia i progetti di investimento dell'UE;*
- *il Mediatore europeo che difende i cittadini e le organizzazioni dell'UE dalla cattiva amministrazione.*

Inoltre, sono state istituite agenzie specializzate per lo svolgimento di alcuni compiti tecnici, scientifici o di gestione.

Il presente opuscolo propone una panoramica globale di quello che ciascuna istituzione o agenzia fa e di come lavora. Il suo obiettivo è di fornire una guida utile all'attuale sistema decisionale dell'UE.

I trattati e il processo decisionale

L'UE si fonda su quattro trattati:

- il **trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)**, firmato il 18 aprile 1951 a Parigi, entrato in vigore il 23 luglio 1952 e scaduto il 23 luglio 2002;
- il **trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE)**, firmato il 25 marzo 1957 a Roma ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958;
- il **trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)**, firmato a Roma insieme al trattato CEE. Spesso si fa riferimento a tali due trattati come ai «trattati di Roma». Per «trattato di Roma» si intende, invece, solo il trattato CEE;
- il **trattato sull'Unione europea (UE)**, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Il primo di questi trattati ha istituito le tre «Comunità europee», vale a dire un sistema in cui le decisioni relative al carbone, all'acciaio, all'energia nucleare e ad altri settori chiave delle economie degli Stati membri vengono prese congiuntamente. Le istituzioni comunitarie – create per gestire il sistema – sono state fuse nel 1967, dando vita ad un'unica Commissione e un unico Consiglio.

La CEE, oltre al suo ruolo economico, ha assunto gradualmente un'ampia serie di responsabilità in settori come la politica sociale, ambientale e regionale. Dal momento che non si trattava più di una comunità a carattere meramente economico, il quarto trattato (Maastricht) l'ha ribattezzata semplicemente «Comunità europea» (CE).

Il trattato di Maastricht ha introdotto anche nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri,

per esempio in materia di difesa e nel settore della «giustizia e degli affari interni». Con l'aggiunta della cooperazione intergovernativa al sistema «comunitario» esistente, il trattato di Maastricht ha creato una nuova struttura a tre «pilastri» che è politica ed economica al tempo stesso: l'Unione europea (UE).



*L'Unione europea si fonda sui trattati.
I suoi tre «pilastri» rappresentano diversi settori d'azione con
diversi sistemi decisionali.*

I trattati sono la base dell'azione dell'Unione europea. Quando si rende necessario il riesame e la modifica dei trattati, viene convocata una conferenza speciale dei governi nazionali dell'UE (una «conferenza intergovernativa» o CIG).

I trattati sono stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito. Inoltre, ogni dieci anni circa, i trattati sono stati modificati per riformare le istituzioni dell'UE e hanno attribuito loro nuove sfere di competenza.

- L'Atto unico europeo (AUE), firmato nel febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, ha modificato il trattato CEE e ha preparato la strada al completamento del mercato unico.
- Il trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha modificato i trattati UE e CE, sostituendo i numeri alle lettere negli articoli del trattato UE.

- Il trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, modifica ulteriormente gli altri trattati razionalizzando il sistema istituzionale dell'UE per far sì che esso possa continuare a funzionare in maniera efficace dopo l'allargamento del 2004.

Le decisioni a livello dell'Unione europea vengono prese da diverse istituzioni europee e segnatamente da:

- la Commissione europea;
- il Parlamento europeo;
- il Consiglio dell'Unione europea.



Le idee che hanno portato alla costituzione dell'Unione europea sono state espresse per la prima volta il 9 maggio 1950 in un discorso pronunciato da Robert Schuman (ministro degli Esteri francese). Per questo motivo, il 9 maggio si celebra ogni anno la festa dell'Europa.

Tre «Consigli»: chi fa cosa?

È facile fare confusione sulle funzioni di ciascun organo europeo, soprattutto quando vi sono organi molto diversi ma con nomi molto simili, come i tre «Consigli».

Il Consiglio europeo

Il Consiglio è costituito dai capi di Stato e di governo (vale a dire i presidenti e/o i primi ministri) di tutti i paesi dell'UE, più il presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo si riunisce, di norma, quattro volte all'anno per concordare la politica globale dell'UE ed esaminare i progressi realizzati. È il più importante organo politico dell'Unione europea ed è per questo che le sue riunioni sono spesso chiamate «vertici».

Il Consiglio dell'Unione europea

Precedentemente noto come **Consiglio dei ministri**, l'istituzione consiste nei ministri dei governi di tutti i paesi dell'UE. Il Consiglio si riunisce periodicamente per prendere decisioni articolate e per approvare leggi europee. Una descrizione più dettagliata delle sue attività è fornita in appresso.

Il Consiglio d'Europa

Tale organo non è un'istituzione dell'UE. È un'organizzazione intergovernativa che si pone, tra l'altro, l'obiettivo di tutelare i diritti umani, di promuovere la diversità culturale dell'Europa e di combattere problemi sociali come il pregiudizio razziale e l'intolleranza. Una delle prime realizzazioni dell'istituzione, che è stata creata nel 1949, è stata l'elaborazione della convenzione europea dei diritti umani. Il Consiglio ha istituito, al fine di permettere ai cittadini di esercitare i loro diritti ai sensi della convenzione, la Corte europea per i diritti umani. Fanno parte del Consiglio 45 Stati, tra cui i 15 paesi membri dell'UE. La sede è il Palais de l'Europe a Strasburgo (Francia).

La Commissione europea propone le nuove leggi ma sono il Consiglio e il Parlamento che devono approvarle. Anche le altre istituzioni hanno un ruolo da svolgere in settori specifici, come sarà spiegato più dettagliatamente in appresso.

Le norme e le procedure sulla base delle quali vengono prese le decisioni dell'UE sono stabilite dai trattati. Ciascuna legge europea si basa su un articolo specifico del trattato, la cosiddetta «base giuridica» della legislazione.

Le procedure per promulgare nuove leggi dell'UE sono tre:

- la consultazione;
- il parere conforme;
- la codecisione.

La differenza principale tra loro deriva dal modo in cui il Parlamento interagisce con il Consiglio. Nell'ambito della **procedura di consultazione**, il Parlamento si limita ad esprimere il proprio pare-

re; nell'ambito della **procedura di codecisione**, il Parlamento condivide i poteri con il Consiglio. La Commissione europea, quando propone una nuova legge, deve scegliere quale procedura seguire. La scelta dipende, in linea di massima, dalla «base giuridica» della proposta, cioè dall'articolo del trattato su cui essa si basa.

Più dettagliatamente, le tre procedure sono le seguenti:

1. Consultazione

Nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione trasmette la propria proposta al Consiglio e al Parlamento ma è il Consiglio che consulta ufficialmente il Parlamento e altre istituzioni come il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, i cui pareri costituiscono parte integrante del processo decisionale dell'UE.

In alcuni casi, la consultazione è obbligatoria perché lo richiede la base giuridica e la proposta non può diventare legge se il Parlamento non ha espresso un parere. In altri casi la consultazione è facoltativa e la Commissione si limita a suggerire che il Consiglio consulti il Parlamento.

In ognuno dei casi, il Parlamento può:

- approvare la proposta della Commissione;
- respingerla;
- chiedere emendamenti.

Se il Parlamento chiede emendamenti, la Commissione deve esaminare le modifiche che esso propone. Se accetta del tutto o in parte gli emendamenti proposti deve trasmettere al Consiglio la proposta modificata.

Il Consiglio esamina la proposta modificata e decide se adottarla così com'è o modificarla ulteriormente. Questa procedura, come tutte le altre, prevede che, se il Consiglio decide di modificare la proposta della Commissione, deve farlo **all'unanimità**.

Si ricorre alla procedura di consultazione nei seguenti settori:

- la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
- la revisione dei trattati;
- la discriminazione sulla base del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o convinzione politica, di un handicap, dell'età o di una tendenza sessuale;
- la cittadinanza dell'UE;
- l'agricoltura;
- i visti, l'asilo, l'immigrazione e altre politiche in materia di libera circolazione dei cittadini;
- i trasporti (quando possono esservi ripercussioni significative su alcune regioni);
- le norme di concorrenza;
- la politica economica;
- gli accordi fiscali;
- la «cooperazione rafforzata», cioè un accordo in base al quale un gruppo di paesi dell'UE possono collaborare in un particolare settore anche se gli altri paesi dell'UE non possono o non vogliono partecipare in quella fase.

In alcune materie, come quella fiscale, le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità.

2. Il parere conforme

La procedura del parere conforme implica che il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza.

La procedura è analoga a quella utilizzata nel caso della consultazione con l'unica differenza che il Parlamento non può emendare una proposta: deve accettarla o respingerla. L'accettazione («parere conforme») deve avvenire a **maggioranza assoluta**.


Si ricorre alla procedura del parere conforme nei seguenti settori:

- compiti specifici della Banca centrale europea;
- modifica dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali/della Banca centrale europea;
- fondi strutturali e Fondo di coesione;
- procedura elettorale uniforme per il Parlamento europeo;
- taluni accordi internazionali;
- adesione di nuovi Stati membri.

3. Codecisione

Nella procedura di codecisione, il Parlamento e il Consiglio condividono il potere legislativo. La Commissione trasmette la propria proposta ad entrambe le istituzioni che la leggono e la discutono due volte in successione. Se non viene raggiunto un accordo, ci si rivolge ad un **comitato di conciliazione**, formato da un numero uguale di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento. Partecipano alle riunioni del comitato e contribuiscono al dibattito anche alcuni rappresentanti della Commissione. Quando il comitato ha raggiunto un accordo, il testo concordato viene trasmesso al Parlamento e al Consiglio per una terza lettura, affinché essi possano infine adottare la legge.

Più in dettaglio, la procedura è la seguente:



Si ricorre alla procedura di codecisione nei seguenti settori:

- principio della non discriminazione per motivi di nazionalità;
- diritto di circolazione e di residenza;
- libera circolazione dei lavoratori;
- sicurezza sociale per i lavoratori migranti;
- diritto di stabilimento;
- trasporti;
- mercato interno;
- occupazione;
- cooperazione doganale;
- lotta contro l'emarginazione sociale;
- pari opportunità e parità di trattamento;
- esecuzione delle decisioni relative al Fondo sociale europeo;
- istruzione;
- formazione professionale;
- cultura;
- salute;
- tutela dei consumatori;
- reti transeuropee;
- esecuzione delle decisioni relative al Fondo europeo per lo sviluppo regionale;
- ricerca;
- ambiente;
- trasparenza;
- prevenzione e lotta contro la frode;
- statistiche;
- istituzione di un comitato consultivo per la protezione dei dati.

Il Parlamento europeo, la voce dei cittadini

Dati chiave

Ruolo: Organo legislativo dell'UE eletto a suffragio universale diretto

Prossime elezioni: giugno 2004

Riunioni: sessioni plenarie mensili a Strasburgo,
riunioni delle commissioni e sessioni
straordinarie a Bruxelles

Indirizzo: Plateau du Kirchberg, BP 1601,
L-2929 Luxembourg

Tel.: (352) 4300-1

Internet: www.europarl.eu.int



I membri del Parlamento europeo (eurodeputati) non sono organizzati in blocchi nazionali ma in gruppi politici europei che riuniscono tutti i principali partiti politici degli Stati membri.

Numero dei seggi per gruppi politici al 1° aprile 2003

Gruppo politico	Sigla	Numero di seggi
Partito popolare europeo (cristiani democratici) e democratici europei	PPE-DE	232
Partito del socialismo europeo	PSE	175
Partito europeo dei liberali democratici e riformatori	ELDR	52
Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica	EUL/NGL	49
Gruppo verde/Alleanza libera europea	Verdi/ALE	44
Unione per l'Europa delle nazioni	UEN	23
Europa delle democrazie e delle diversità	EDD	18
Non iscritti	NI	31
Totale		624

Le origini del Parlamento risalgono agli anni '50 e ai trattati costitutivi. A partire dal 1979, i deputati sono eletti direttamente dai cittadini che essi rappresentano.

Le elezioni parlamentari si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini dell'UE che fanno parte delle liste degli elettori hanno il diritto di voto. Pertanto, il Parlamento esprime la volontà democratica dei 380 milioni di cittadini dell'Unione e rappresenta i loro interessi che vengono discussi con le altre istituzioni dell'UE.



Nel 2002 Pat Cox è stato eletto presidente del Parlamento europeo.

Numero dei seggi per paese

(in ordine alfabetico per iniziale in lingua originale)

	1999- 2004	2004- 2007	2007- 2009
Belgio	25	24	24
Bulgaria	-	-	18
Cipro	-	6	6
Repubblica ceca	-	24	24
Danimarca	16	14	14
Germania	99	99	99
Grecia	25	24	24
Spagna	64	54	54
Estonia	-	6	6
Francia	87	78	78
Ungheria	-	24	24
Irlanda	15	13	13
Italia	87	78	78
Lettonia	-	9	9
Lituania	-	13	13
Lussemburgo	6	6	6
Malta	-	5	5
Paesi Bassi	31	27	27
Austria	21	18	18
Polonia	-	54	54
Portogallo	25	24	24
Romania	-	-	36
Slovacchia	-	14	14
Slovenia	-	7	7
Finlandia	16	14	14
Svezia	22	19	19
Regno Unito	87	78	78
Totale (max)	626	732	786

Dove ha sede il Parlamento

Il Parlamento europeo ha sede in Francia, ma anche in Belgio e Lussemburgo.

Le sessioni plenarie mensili cui partecipano tutti i deputati si svolgono a Strasburgo (Francia), «sede» ufficiale del Parlamento. Le riunioni delle commissioni parlamentari e le eventuali sessioni plenarie straordinarie si svolgono a Bruxelles (Belgio), mentre gli uffici amministrativi (il «segretariato generale») si trovano a Lussemburgo.

Di cosa si occupa il Parlamento

Il Parlamento ha tre funzioni principali:

1. condivide con il Consiglio il **potere legislativo**. Il fatto che esso è eletto direttamente dai cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo;
2. esercita un **controllo democratico** su tutte le istituzioni dell'UE e in particolare sulla Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha il diritto di censurare collettivamente la Commissione;
3. condivide con il Consiglio il **potere di bilancio dell'UE** e può pertanto modificare le spese dell'UE. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso.

Tali tre funzioni sono illustrate più dettagliatamente in appresso.

1. Il potere legislativo

La procedura più comune per adottare la legislazione dell'UE è la «codecisione» (cfr. sopra: *I trattati e il processo decisionale*). Ciò pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità e le leggi adottate sulla base di questa procedura sono atti comuni del Consiglio e del Parlamento. La procedura di codecisione si applica alla legislazione in un gran numero di settori.

Il Parlamento deve essere consultato su molte altre proposte e si richiede la sua approvazione per talune importanti decisioni politiche o istituzionali.

Inoltre, il Parlamento dà impulso a una nuova legislazione esaminando il programma di lavoro annuale della Commissione, studiando quali nuove leggi possano essere necessarie e chiedendo alla Commissione di presentare proposte.

2. Il controllo democratico

Il Parlamento esercita il controllo democratico su tutte le altre istituzioni dell'UE in diversi modi.

Prima di tutto, quando deve essere nominata una nuova Commissione, tutti i potenziali nuovi membri e il presidente della Commissione (designati dagli Stati membri) vengono esaminati, nel corso di un colloquio, dal Parlamento. Infatti, essi non possono essere nominati senza l'approvazione del Parlamento.

In secondo luogo, la Commissione è responsabile politicamente dinanzi al Parlamento che può votare contro di essa una «mozione di censura» che comporta le sue dimissioni collettive.

Più in generale, il controllo parlamentare si esercita attraverso l'esame regolare delle relazioni che la Commissione sottopone al Parlamento (relazione generale, relazione sull'esecuzione del bilancio, relazione sull'applicazione del diritto comunitario ecc.). Inoltre, i deputati formulano regolarmente alla Commissione interrogazioni scritte ed orali.

I membri della Commissione assistono alle sessioni plenarie del Parlamento e alle riunioni delle commissioni parlamentari e ciò consente di mantenere un dialogo continuo tra le due istituzioni.

Il controllo parlamentare si esercita anche sul Consiglio: gli eurodeputati sottopongono regolarmente interrogazioni scritte o orali e il presidente del Consiglio assiste alle sessioni plenarie e partecipa ai più importanti dibattiti.

Il Parlamento collabora strettamente con il Consiglio in alcuni settori come la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione giudiziaria nonché in talune questioni di interesse comune come le politiche d'asilo e di immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza, le frodi e la criminalità internazionale, temi sui quali il Parlamento viene tenuto regolarmente informato dalla presidenza del Consiglio dell'Unione.

Il Parlamento esercita il controllo democratico anche esaminando le petizioni presentate dai cittadini e costituendo una commissione temporanea di inchiesta.

Infine, il Parlamento apporta il suo contributo a tutti i vertici dell'UE (le riunioni del Consiglio europeo). All'apertura di ciascun vertice, il presidente del Parlamento è invitato a esprimere le idee e le preoccupazioni del Parlamento su temi chiave e problemi all'ordine del giorno del Consiglio europeo.

3. L'autorità di bilancio

Il bilancio annuale dell'UE è deciso congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea (cfr. in appresso). Viene discusso dal Parlamento in due letture successive ed entra in vigore dopo la firma del presidente del Parlamento.

La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento (COCOBU) verifica come vengono spese le risorse di bilancio ed ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha gestito il bilancio nel precedente esercizio finanziario. Tale processo di approvazione è noto come «decisione di scarico».

Com'è organizzato il lavoro del Parlamento

Il lavoro del Parlamento si articola in due parti principali:

- la **preparazione per la sessione plenaria**, che viene effettuata dai deputati nelle diverse commissioni parlamentari specializzate in particolari settori dell'attività dell'UE. I temi da dibattere vengono anche discussi dai gruppi politici;
- la **sessione plenaria**. Le sessioni plenarie, seguite da tutti i deputati, si svolgono di norma a Strasburgo (una settimana al mese) e talvolta a Bruxelles (due giorni). In tali sessioni, il Parlamento esamina la legislazione proposta e vota gli emendamenti prima di giungere a una decisione sul testo complessivo.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno possono esservi «comunicazioni» del Consiglio o della Commissione o domande su quanto sta accadendo nell'Unione europea o nel resto del mondo.



I rappresentanti, eletti direttamente dai cittadini dell'UE, si riuniscono a Strasburgo per discutere e votare le leggi europee che concernono tutti i cittadini.



Il Consiglio dell'Unione europea, la voce degli Stati membri

Dati chiave

Ruolo:	<i>organo legislativo dell'UE che rappresenta gli Stati membri</i>
Membri:	<i>1 ministro per ciascun paese dell'UE</i>
Presidenza:	<i>a turno, ogni sei mesi</i>
Riunioni:	<i>a Bruxelles (B), tranne in aprile, giugno e ottobre, mesi in cui le riunioni si svolgono a Lussemburgo</i>
Indirizzo:	<i>Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles/Brussel</i>
Tel.:	<i>(32-2) 285 61 11</i>
Internet:	<i>ue.eu.int</i>



Il Consiglio è il principale organo decisionale dell'UE. Come il Parlamento europeo, è stato creato dai trattati istitutivi negli anni '50. Esso rappresenta gli Stati membri e alle sue riunioni partecipa un ministro di ciascun governo nazionale degli Stati membri.

I ministri partecipano alle riunioni in funzione dei temi all'ordine del giorno. Se, per esempio, il Consiglio deve discutere problemi ambientali, alle riunioni partecipa il ministro dell'Ambiente di ciascun paese dell'UE e si parla di «Consiglio Ambiente».

Le relazioni dell'UE con il resto del mondo vengono curate dal «Consiglio Affari generali e relazioni esterne». Ma, dal momento che tale formazione è responsabile anche per le questioni politiche, può partecipare alle sue riunioni qualsiasi ministro o segretario di Stato scelto dal rispettivo governo.

Esistono, in tutto, nove diverse configurazioni del Consiglio:

- Affari generali e relazioni esterne;
- Affari economici e finanziari (Ecofin);
- Giustizia e affari interni;
- Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori;

- Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca);
- Trasporti, telecomunicazioni ed energia;
- Agricoltura e pesca;
- Ambiente;
- Istruzione, gioventù e cultura.

Ciononostante, il Consiglio rimane un'istituzione unica.

Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato a impegnare il proprio governo. In altre parole, la sua firma è la firma di tutto il governo. Inoltre, ciascun ministro in sede di Consiglio è responsabile per il proprio parlamento nazionale e per i cittadini che tale Parlamento rappresenta. Ciò garantisce la legittimità democratica delle decisioni del Consiglio.

Di cosa si occupa il Consiglio

Il Consiglio ha sei responsabilità principali:

1. adottare le leggi europee: il Consiglio esercita il potere legislativo insieme al Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie;

2. coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri;
3. concludere accordi internazionali tra l'UE e uno o più Stati o organizzazioni internazionali;
4. approvare il bilancio dell'UE insieme al Parlamento europeo;
5. elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC: per maggiori dettagli, cfr. in appresso), sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo;
6. coordinare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (cfr. la sezione *Giustizia e affari interni*).

La maggior parte di tali responsabilità riguarda il cosiddetto ambito comunitario, vale a dire quei settori di azione in cui gli Stati membri hanno deciso di mettere insieme le loro sovranità e delegare i poteri decisionali alle istituzioni dell'UE. Tale ambito costituisce il primo «pilastro» dell'Unione europea.

Le ultime due responsabilità, tuttavia, riguardano per lo più settori in cui gli Stati membri non hanno delegato i propri poteri ma stanno semplicemente cooperando. Si tratta della cosiddetta «cooperazione intergovernativa» che riguarda il secondo e il terzo «pilastro» dell'Unione europea (PESC e cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale).

I ministri di ciascun paese dell'UE si riuniscono in sede di Consiglio per prendere decisioni comuni sulle politiche e la legislazione dell'UE.



Le attività del Consiglio sono descritte più dettagliatamente in appresso.

1. Legislazione

Gran parte della legislazione dell'UE viene adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento (cfr. *I trattati e il processo decisionale*).

Di norma, il Consiglio agisce solo su proposta della Commissione mentre a quest'ultima spetta, in linea di principio, assicurare che, una volta adottata, la legislazione dell'UE sia correttamente applicata.

2. Coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

I paesi dell'UE si sono accordati per una politica economica globale basata su uno stretto coordinamento tra le loro politiche economiche nazionali. Tale coordinamento viene realizzato dai ministri dell'Economia e delle Finanze che costituiscono il «Consiglio Affari economici e finanziari» (Ecofin).

3. Conclusione di accordi internazionali

Ogni anno il Consiglio «conclude» (cioè firma ufficialmente) una serie di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali. Tali accordi

possono riguardare settori generali come il commercio, la cooperazione e lo sviluppo o settori specifici come quello tessile, la pesca, le scienze e la tecnologia, i trasporti ecc.

Inoltre, il Consiglio può concludere convenzioni tra gli Stati membri dell'UE in settori come l'imposizione fiscale, i diritti delle imprese o la protezione consolare. Le convenzioni possono anche riguardare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (cfr. in appresso).

4. Approvazione del bilancio dell'UE

Il bilancio annuale dell'UE viene deciso congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora le due istituzioni non siano d'accordo, le norme prevedono che il Consiglio prenda la decisione finale sulle «spese obbligatorie» (principalmente la spesa agricola e le spese connesse ad accordi internazionali con paesi terzi), mentre il Parlamento ha l'ultima parola sulle «spese non obbligatorie» e l'approvazione finale del bilancio globale.

5. Politica estera e di sicurezza comune

Gli Stati membri stanno lavorando all'elaborazione di una politica estera e di sicurezza comune (PESC). Ma la politica estera, la sicurezza e la difesa sono materia sulle quali ogni singolo Stato membro dell'UE esercita un controllo indipendente. In tali settori, infatti, essi non hanno messo insieme le sovranità nazionali, per cui il Parlamento e la Commissione europea svolgono in tale ambito soltanto un ruolo limitato. Tuttavia, i paesi dell'UE hanno molto da guadagnare da una collaborazione su tali temi e il Consiglio è la sede principale in cui avviene tale «cooperazione intergovernativa».

Per permettere all'UE di reagire più efficacemente alle crisi internazionali, il Consiglio europeo (al vertice di Helsinki del dicembre 1999) ha deciso che l'UE dovesse creare una «forza di reazione tempestiva», composta di oltre 60 000 militari, di cui poter disporre entro 60 giorni e che potesse essere operativa per almeno un anno.



Reuters / Damilo Krstanovic

Nel gennaio 2003, la missione di polizia dell'Unione europea ha iniziato le operazioni in Bosnia-Erzegovina, facendosi carico degli aspetti civili della gestione della crisi assicurata dai caschi blu dell'ONU. Le iniziative di questo tipo sono decise e coordinate dal Consiglio dell'Unione europea.

Non si tratta di un «esercito europeo». I suoi membri continueranno a far parte degli eserciti nazionali e a restare sotto il comando nazionale e il loro ruolo si limiterà allo svolgimento di compiti umanitari, di salvataggio, di missioni di pace e di altri incarichi per la gestione delle crisi.

Al fine di assicurare il controllo politico e la direzione strategica delle crisi, il Consiglio europeo (Nizza, dicembre 2000) ha deciso di istituire nuove strutture permanenti, politiche e militari, all'interno del Consiglio dell'Unione europea. Tali nuove strutture sono:

- il Comitato politico e di sicurezza (CPS);
- il Comitato militare dell'UE (CMUE);
- lo Stato maggiore dell'Unione europea (SMUE), composto da esperti militari distaccati presso il segretariato del Consiglio dagli Stati membri.

Lo SMUE è subordinato alla direzione militare del CMUE e lo assiste.

Nel 2002 sono state istituite due agenzie per svolgere specifici compiti tecnici e scientifici nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Esse sono:

- l'Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza (www.iss-eu.org), con sede a Parigi, Francia;
- il Centro satellitare dell'Unione europea (www.eusc.org), con sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

6. Giustizia e affari interni (GAI)

La droga, il terrorismo, le frodi internazionali, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini sono tutti problemi che suscitano gravi preoccupazioni nei cittadini europei. Si tratta di attività criminali internazionali che possono essere affrontate efficacemente solo sulla base di una cooperazione internazionale. Se l'Europa intende farlo e intende dare a tutti i suoi cittadini un accesso paritario alla giustizia civile nell'UE, i tribunali nazionali, le forze di

polizia, i funzionari delle dogane e dei servizi di immigrazione di tutti i paesi dell'UE devono collaborare tra loro.

Essi devono garantire, per esempio:

- che una sentenza pronunciata dal tribunale di un paese dell'UE sul divorzio o la custodia dei figli sia riconosciuta da tutti gli altri paesi dell'UE;
- che le frontiere esterne dell'UE siano effettivamente presidiate;
- che i funzionari delle dogane e della polizia scambino informazioni sui movimenti dei presunti trafficanti di droga e delle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina;
- che i richiedenti asilo siano considerati e trattati allo stesso modo in tutta l'UE, in modo da prevenire il fenomeno degli spostamenti dei richiedenti asilo da uno Stato membro all'altro alla ricerca delle condizioni migliori (il cosiddetto «asylum shopping»).

Tali problemi, noti complessivamente come «Giustizia e affari interni» (GAI), sono affrontati dai ministri della Giustizia e degli affari interni che agiscono collettivamente nell'ambito del Consiglio Giustizia e affari interni.

Com'è organizzato il lavoro del Consiglio

Coreper

A Bruxelles, ogni Stato membro dell'UE ha un proprio gruppo permanente («rappresentanza») che lo rappresenta e difende i suoi interessi nazionali a livello dell'UE. Il capo di ciascuna rappresentanza è l'ambasciatore di quello Stato presso l'UE.

Tali ambasciatori (noti come «rappresentanti permanenti») si riuniscono settimanalmente in sede di comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper). Il ruolo del comitato è preparare il lavoro del Consiglio, tranne per le questioni agricole che vengono gestite dal comitato speciale per l'agricoltura. Il Coreper è assistito da una serie di gruppi di lavoro, formati da funzionari delle amministrazioni nazionali.

La presidenza del Consiglio

La presidenza del Consiglio viene assunta a turno dagli Stati membri ogni sei mesi. In pratica, ogni paese dell'UE si fa carico dell'agenda del Consiglio e presiede tutte le riunioni per un periodo di sei mesi, promuovendo le decisioni legislative e politiche e negoziando compromessi tra gli Stati membri.

I turni previsti per il periodo 2003-2006 sono i seguenti:

2003	primo semestre:	Grecia
	secondo semestre:	Italia
2004	primo semestre:	Irlanda
	secondo semestre:	Paesi Bassi
2005	primo semestre:	Lussemburgo
	secondo semestre:	Regno Unito
2006	primo semestre:	Austria
	secondo semestre:	Finlandia

Se, per esempio, il Consiglio Ambiente deve riunirsi nel secondo semestre del 2006 la presidenza sarà assicurata dal ministro per l'Ambiente finlandese dal momento che, in quel periodo, sarà la Finlandia ad esercitare la presidenza del Consiglio.

Il segretariato generale

La presidenza è assistita dal segretariato generale che prepara e garantisce il buon funzionamento del lavoro del Consiglio a tutti i livelli.

Nel 1999 Javier Solana è stato nominato segretario generale del Consiglio. Egli svolge anche le funzioni di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in tale qualità assiste il Consiglio nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni politiche. Inoltre, a nome del Consiglio, promuove il dialogo politico con i paesi terzi.

Il segretario generale è assistito da un segretario generale aggiunto responsabile della gestione del segretariato generale.



Javier Solana, responsabile della politica estera dell'UE, agisce in nome dell'Europa sulla scena mondiale.



Quanti voti per paese?

Le decisioni in sede di Consiglio vengono prese mediante voto. La quantità di voti di cui dispone un paese dipende dal numero dei suoi abitanti. Ma tale numero non è strettamente proporzionale: esso viene adattato a favore dei paesi meno popolosi.

Fino al 1° maggio 2004 il numero di voti per ciascun paese è il seguente:

Francia, Germania, Italia, Regno Unito	10
Spagna	8
Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo	5
Austria, Svezia	4
Danimarca, Finlandia, Irlanda	3
Lussemburgo	2
Totale	87

Dal 1° maggio 2004 (quando aderiranno i nuovi Stati) al 31 ottobre di quell'anno, vigono alcune disposizioni transitorie per la modifica della ponderazione dei voti.

Dal 1° novembre 2004 il numero di voti che ciascun paese può utilizzare (compresi i nuovi Stati membri) è il seguente:

Francia, Germania, Italia, Regno Unito	29
Polonia e Spagna	27
Paesi Bassi	13
Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca e Ungheria	12
Austria e Svezia	10
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia	7
Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia	4
Malta	3
Totale	321

«Voto a maggioranza qualificata»

La procedura di voto più comune in sede di Consiglio è il «voto a maggioranza qualificata». Ciò significa che per l'adozione di una proposta è necessario il sostegno di un numero minimo specifico di voti (per maggiori dettagli cfr. in appresso).

Tuttavia, in alcuni settori particolarmente delicati come la PESC, l'imposizione fiscale, le politiche d'asilo e di immigrazione, le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità. In altre parole, in tali settori ciascuno Stato membro ha il potere di veto.

È già difficile raggiungere l'accordo unanime tra quindici Stati, ma in un'Unione allargata a 27 paesi o più ciò sarà praticamente impossibile. Se continuasse a lavorare sulla base delle attuali norme, l'UE sarebbe paralizzata, incapace di agire in molti importanti settori. Pertanto, il trattato di Nizza ha modificato le norme e ha permesso al Consiglio di prendere le decisioni con voto a maggioranza qualificata in una serie di settori che richiedevano l'unanimità.

Fino al 1° maggio 2004 il numero minimo di voti richiesto per ottenere la maggioranza qualificata è 62 su un totale di 87 (cioè il 71,3 %). Per un periodo di sei mesi, a partire dal 1° maggio 2004, quando aderiranno i nuovi Stati membri, si applicheranno alcune disposizioni transitorie.

Dal 1° novembre 2004 la maggioranza qualificata sarà raggiunta:

- se una maggioranza di Stati membri (in alcuni casi, una maggioranza di due terzi) approva e
- se vi sarà un minimo di 232 voti favorevoli, che corrisponde al 72,3 % del totale (all'incirca la stessa percentuale del sistema precedente).

Inoltre, ogni Stato membro potrà chiedere la conferma che i voti favorevoli rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Se così non dovesse essere, la decisione non sarà adottata.

La Commissione europea, promotrice dell'interesse comune

Dati chiave

Ruolo:	<i>braccio esecutivo dell'UE e promotrice del processo legislativo</i>
Membri:	<i>20, di cui due per Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e uno per gli altri Stati membri</i>
Mandato:	<i>cinque anni (1999-2004, 2004-2009)</i>
Indirizzo:	<i>Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel</i>
Tel.:	<i>(32-2) 299 11 11</i>
Internet:	<i>europa.eu.int/comm</i>



La Commissione è l'istituzione politicamente indipendente che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'Unione europea. È la forza motrice del sistema istituzionale dell'UE, propone cioè le leggi, le politiche e i programmi d'azione ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio.

Come il Parlamento e il Consiglio, la Commissione europea nasce negli anni '50 dai trattati istitutivi dell'Unione europea.

Che cosa si intende per Commissione

Il termine «Commissione» ha due accezioni. Può riferirsi ai «membri della Commissione», ossia al collegio di 20 donne e uomini nominati dagli Stati membri e dal Parlamento per dirigere l'istituzione e prendere le decisioni che da essa emanano, come all'istituzione stessa e al suo personale.

I membri della Commissione vengono chiamati informalmente «commissari». Sono personalità politiche nei rispettivi paesi d'origine, possono essere stati anche ministri di governo, ma in qualità di membri della Commissione si impegnano ad agire nell'in-

teresse generale dell'Unione e non sollecitano né accettano istruzioni dai governi nazionali.

Ogni cinque anni viene nominata una nuova Commissione, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo. Questa è la procedura:

- i governi degli Stati membri stabiliscono insieme chi sarà il presidente della nuova Commissione;
- il presidente designato, di comune accordo con i governi degli Stati membri, sceglie gli altri 19 membri della Commissione;
- il nuovo Parlamento incontra quindi tutti e 20 i membri ed esprime un parere sull'intero «collegio». Una volta approvata, la nuova Commissione inizia ufficialmente a lavorare nel gennaio successivo.

Il mandato dell'attuale Commissione scade il 31 ottobre 2004. Il presidente è Romano Prodi.

La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può destituirlo con una mozione di sfiducia; assiste a tutte le sedute del Parlamento, nel corso delle



Il presidente della Commissione, Romano Prodi, ha una passione per il dialogo, vuole che si sappia cosa fa la sua istituzione e ascolta con interesse l'opinione dei cittadini dell'Unione. Comunicare nei due sensi è la conditio sine qua non per un'Europa vicina agli europei.

quali può essere chiamata a chiarire o giustificare le sue politiche; risponde regolarmente alle interrogazioni scritte e orali che le sono rivolte dagli eurodeputati.

Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dal complesso del suo personale, fatto di funzionari amministrativi, esperti, traduttori, interpreti e segretari. I funzionari europei sono circa 24 000; possono sembrare tanti, in realtà sono meno degli impiegati comunali di molte città europee di media dimensione.

Tutt'altro che burocrati senza volto, i funzionari europei sono normali cittadini dei vari Stati membri, selezionati con appositi concorsi, che lavorano per costruire insieme un'Unione europea forte e efficace. I funzionari della Commissione, al pari del personale degli altri organi dell'UE, sono assunti dall'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO): europa.eu.int/epso

Dove ha sede la Commissione

La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma ha uffici anche a Lussemburgo, rappresentanze in tutti i paesi dell'UE e delegazioni in molte delle capitali del mondo.

Di cosa si occupa la Commissione

La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali:

1. propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
2. dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell'Unione;
3. vigila sull'applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia);
4. rappresenta l'Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.

1. Propone nuove leggi

Il trattato conferisce alla Commissione il «diritto d'iniziativa», ossia la competenza esclusiva a redigere proposte di atti normativi europei che dovrà poi presentare al **Parlamento** e al **Consiglio**. L'obiettivo di queste proposte deve essere la difesa degli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini, non certo quello dei singoli paesi o settori industriali.

Perché decida di presentare una qualche proposta, la Commissione deve essere a conoscenza di situazioni o problemi in Europa e valutare se il mezzo più adeguato per porvi rimedio sia per l'appunto un intervento legislativo dell'UE. Per questo motivo è costantemente in contatto con un'ampia gamma di gruppi di interesse e organi consultivi, quali il **Comitato economico e sociale europeo**, costituito da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, e il **Comitato delle regioni**, composto invece da rappresentanti degli enti locali e regionali. Essa sollecita inoltre il parere dei parlamenti e governi nazionali.

La Commissione propone un'azione a livello dell'Unione solo se reputa che gli obiettivi da raggiungere non possano essere più efficacemente realizzati con un intervento nazionale, regionale o locale. Il principio che consiste nell'agire al livello più basilare va sotto il nome di «principio di sussidiarietà».

Se invece giunge alla conclusione che l'intervento del legislatore comunitario è necessario, allora redige una proposta diretta a porre rimedio alla situazione e soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per gli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti nell'ambito dei suoi vari comitati e gruppi di lavoro.

2. Esegue le politiche dell'UE e il bilancio

In quanto organo esecutivo dell'Unione europea, la Commissione amministra ed esegue il bilancio dell'Unione e le politiche e i programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio. Sebbene la gestione pratica dei lavori e delle spese ricada perlopiù sulle autorità nazionali e locali, la Commissione resta pur sempre responsabile del controllo.

Un esempio di **politica** condotta attivamente dalla Commissione è la concorrenza: la Commissione verifica la legalità di cartelli e concentrazioni e controlla che gli Stati membri non versino aiuti pubblici alle industrie, determinando distorsioni della concorrenza.

Esempi di **programmi** promossi e gestiti dalla Commissione sono Interreg e Urban, per la creazione di partnership transfrontaliere fra regioni e il recupero di aree urbane depresse, ma anche Erasmus, programma di scambio di studenti fra università europee.

La Commissione amministra il **bilancio** sotto l'occhio vigile della **Corte dei conti**. Obiettivo di entrambe le istituzioni è garantire una corretta gestione finanziaria. E il **Parlamento europeo** dà alla Commissione lo scarico per l'esecuzione del bilancio solo se è soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti.

3. Applica il diritto dell'Unione

La Commissione è «custode dei trattati». In altri termini, spetta ad essa e alla Corte di giustizia garantire che il diritto europeo sia correttamente applicato in tutti gli Stati membri.

Se scopre che uno Stato membro non applica la normativa dell'UE in questo o quel settore, venendo così meno ai propri obblighi giuridici, fa il necessario perché la situazione sia corretta.

Anzitutto avvia il cosiddetto «procedimento di infrazione», manda cioè una lettera ufficiale al governo interessato in cui fa presente di aver motivi per credere che il suo paese stia violando la legislazione dell'UE e fissa un termine entro il quale dovrà pervenirle una risposta dettagliata.

Se il procedimento non basta a correggere la situazione, la Commissione si vede obbligata a deferire il caso alla **Corte di giustizia** che ha la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

4. *Rappresenta l'Unione a livello internazionale*

La Commissione è un importante portavoce dell'Unione europea sulla scena mondiale: i 15 Stati membri riescono infatti, grazie ad essa, a esprimersi con un'unica voce in contesti internazionali come l'Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione è competente anche a negoziare gli accordi internazionali per conto dell'UE. Un esempio è l'accordo di Cotonou che stabilisce le condizioni per un'importante partnership di cooperazione economica e commerciale fra l'UE e i paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Com'è organizzato il lavoro della Commissione

Spetta al presidente della Commissione decidere quale commissario sarà responsabile di una determinata politica e procedere eventualmente a un «rimpasto» delle competenze durante il mandato. Sempre il presidente, con l'approvazione della Commissione, ha facoltà di chiedere le dimissioni di un commissario.

L'Unione europea è il principale donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, finanziando in particolare l'istruzione e la costruzione di scuole.


La squadra di 20 commissari (il cosiddetto «collegio») si riunisce una volta a settimana, di solito il mercoledì a Bruxelles. Ogni commissario espone i punti all'ordine del giorno per le politiche di sua competenza e il collegio prende una decisione per l'appunto collegiale.

Il personale della Commissione è strutturato in 36 dipartimenti chiamati «direzioni generali» (DG) o «servizi» (come il Servizio giuridico e il Servizio di traduzione).

Ogni DG ha uno specifico portafoglio, ovvero si occupa di precisi settori politici, ed è sottoposta a un direttore generale che a sua volta rende conto direttamente a uno dei commissari.

Sono le DG che di fatto concepiscono e redigono le proposte legislative della Commissione, le quali diventano però ufficiali solo quando sono «adottate» dal collegio nelle riunioni settimanali. La procedura è più o meno questa.

Supponiamo che la Commissione reputi necessario l'intervento normativo dell'UE per



prevenire l'inquinamento dei fiumi europei. Spetterà allora al direttore generale della DG Ambiente elaborare una proposta sulla base di ampie consultazioni con gli industriali e gli agricoltori europei, i ministri dell'Ambiente degli Stati membri e le organizzazioni ambientaliste.

La bozza di legge sarà quindi discussa con tutti i dipartimenti interessati ed eventualmente modificata. Sarà poi verificata dal Servizio giuridico e dal «gabinetto» (collaboratori politici di fiducia) dei commissari.

Quando la proposta è pronta, il segretario generale la iscriverà all'ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione. In quell'occasione, il commissario all'Ambiente illustrerà ai colleghi i perché della proposta e il collegio la discuterà. Se c'è consenso, il collegio «adotta» la proposta e il documento viene trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo per approvazione.

Se invece c'è disaccordo fra i commissari, il presidente metterà la proposta ai voti. La proposta passa se riceve l'approvazione di almeno 11 membri, dopodiché goderà dell'appoggio incondizionato di tutti e 20 i membri della Commissione.

Dimensioni future della Commissione

Da sempre la Commissione consta di due cittadini degli Stati membri più popolosi e di un cittadino per ciascuno degli altri paesi UE. Se questo sistema restasse in vigore dopo l'allargamento, la Commissione sarebbe così grande da non riuscire a lavorare. Il 1° maggio 2004, quando entreranno a fare parte dell'Unione dieci nuovi Stati membri, i membri della Commissione saranno dieci in più, per un totale di 30.

Per questo motivo, è stato deciso che da quando entrerà in carica la nuova Commissione 2004-2009, ossia dal 1° novembre 2004, vi sarà un commissario per paese. E che non appena l'Unione raggiungerà i 27 Stati membri il Consiglio deciderà all'unanimità il numero massimo di commissari. Questi dovranno essere meno di 27 e la loro nazionalità sarà stabilita da un sistema di rotazione assolutamente equanime.



I membri della Commissione europea provengono da tutti i paesi dell'UE ma sono indipendenti dai governi nazionali. Si riuniscono una volta a settimana per discutere le politiche dell'Unione e proporre nuove leggi.

La Corte di giustizia, garante del diritto

Dati chiave

Ruolo:	<i>pronuncia sentenze sulle azioni promosse dinanzi ad essa</i>
Corte di giustizia:	<i>un giudice per Stato membro; 8 avvocati generali</i>
Tribunale di primo grado:	<i>un giudice per Stato membro</i>
Mandato:	<i>i membri di entrambe le istituzioni sono nominati per sei anni rinnovabili</i>
Indirizzo:	<i>Plateau du Kirchberg, L-2925 Luxembourg</i>
Tel.:	<i>(352) 4303-1</i>
Internet:	<i>curia.eu.int</i>



La Corte di giustizia delle Comunità europee (o più semplicemente la «Corte») è stata istituita dal trattato CECA nel 1951. Suo compito è garantire che la legislazione dell'UE (conosciuta con il termine tecnico di «diritto comunitario») sia interpretata e applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri, sia cioè uguale per tutti e in qualunque circostanza. La Corte giudica delle controversie fra Stati membri, istituzioni europee, imprese e normali cittadini.

La Corte si compone di un giudice per Stato membro in modo da rappresentare tutti gli ordinamenti giuridici nazionali dell'UE. Tale composizione rimarrà inalterata anche dopo l'allargamento ma per ragioni di efficienza la Corte potrà allora riunirsi in «grande sezione», comprendente tredici giudici, anziché in seduta plenaria.

La Corte è assistita da otto «avvocati generali». Il loro compito è presentare pubblicamente e con assoluta imparzialità conclusioni motivate sulle cause dibattute dinanzi la Corte.

I giudici e gli avvocati generali sono scelti fra personalità che abbiano rivestito le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi o siano giureconsulti di notoria competenza e offrano tutte le garanzie di indipendenza. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile per un massimo di altri due periodi di tre anni.

Per aiutare la Corte a gestire le migliaia di cause pendenti e garantire ai cittadini una protezione giuridica più efficace, nel 1989 le è stato affiancato il **Tribunale di primo grado**, organo giurisdizionale competente a conoscere di talune categorie di ricorsi, come le azioni promosse da singoli o da imprese per concorrenza sleale.

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado designano ciascuno, fra i rispettivi giudici, il proprio presidente con mandato triennale.



La Corte di giustizia garantisce che tutti sono uguali di fronte alla legge dell'UE. I giudici provengono ciascuno da uno Stato membro dell'Unione.

Di cosa si occupa la Corte

La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti. Le quattro categorie più comuni sono:

1. il rinvio pregiudiziale;
2. il ricorso per inadempimento;
3. il ricorso di annullamento;
4. il ricorso per carenza.

Vediamole insieme.

1. Il rinvio pregiudiziale

I giudici nazionali sono responsabili anch'essi di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto comunitario. Vi è il rischio però che tribunali di Stati membri diversi diano un'interpretazione non uniforme della normativa dell'UE.

Per evitare tale disparità esiste la cosiddetta «procedura del rinvio pregiudiziale». In caso di dubbi sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte per un parere. L'interpretazione della Corte assume la forma di «pronuncia pregiudiziale».

2. Il ricorso per inadempimento

La Commissione può iniziare questo tipo di procedimento se ha motivi per credere che uno Stato membro non ottempera agli obblighi cui è tenuto in forza del diritto dell'UE. Può instaurare il procedimento anche un altro Stato membro.

In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Lo Stato membro giudicato colpevole di inadempimento deve porre immediatamente fine a questa situazione.

3. *Il ricorso di annullamento*

Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto comunitario può chiederne l'annullamento alla Corte.

Anche i privati possono proporre questo tipo di ricorso per annullare un atto giuridico che li riguarda direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio.

Se il ricorso è fondato, ossia l'atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.

4. *Il ricorso per carenza*

Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. Se si astengono da tale obbligo, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione e, a talune condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono adire la Corte per far constatare ufficialmente la violazione.

Com'è organizzato il lavoro della Corte

I ricorsi vanno presentati alla cancelleria, dopodiché sono designati un giudice relatore e un avvocato generale per seguire la causa.

Il procedimento che segue comprende una fase scritta e una fase orale.

Nella **prima fase**, le parti presentano **documenti scritti** e il giudice incaricato della causa redige una **relazione** in cui riassume i fatti, le argomentazioni delle parti e gli aspetti giuridici della controversia. Sulla base della relazione, l'avvocato generale incaricato di seguire la causa espone le sue **conclusioni** e sulla base delle conclusioni il giudice elabora un **progetto di sentenza** che sottopone all'esame dei membri della Corte.

Comincia quindi la **seconda fase** del procedimento: l'**udienza pubblica**. In linea di principio la causa viene trattata dinanzi alla Corte in «seduta plenaria», ovvero può essere rimessa a una sezione di tre o cinque giudici, a seconda della sua difficoltà o importanza. Durante l'udienza, le parti sono sentite dai giudici e dall'avvocato generale che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune. L'avvocato generale presenta quindi le sue conclusioni, dopodiché i giudici e soltanto loro deliberano ed emettono una sentenza.

Le **sentenze della Corte** sono decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza. Non è fatta menzione delle opinioni contrarie.

La Corte dei conti e il giusto valore dei soldi

Dati chiave

Ruolo:	<i>controlla la gestione delle finanze dell'Unione</i>
Membri:	<i>un membro per ciascun paese dell'UE</i>
Mandato:	<i>i membri sono nominati per sei anni rinnovabili</i>
Indirizzo:	<i>12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg</i>
Tel.:	<i>(352) 4398-1</i>
Internet:	<i>www.eca.eu.int</i>



La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE. È stata istituita nel 1977.

La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro, nominato dal Consiglio per un mandato rinnovabile di sei anni. Dopo l'allargamento i membri continueranno a corrispondere al numero di Stati membri ma, per ragioni di efficienza, la Corte potrà istituire nel suo ambito delle «sezioni» (di pochi membri) per adottare talune categorie di relazioni o pareri.

I membri della Corte hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, di istituzioni di controllo esterno e possiedono una qualifica specifica per tale funzione. Sono scelti per la loro competenza e indipendenza e lavorano a tempo pieno per la Corte dei conti.

I membri designano tra di loro il presidente della Corte che resterà in carica per tre anni.

Di cosa si occupa la Corte

Il suo ruolo principale è accertare se il bilancio dell'Unione sia stato eseguito correttamente. La Corte controlla pertanto la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e accerta la sana gestione finanziaria. In tal modo garantisce che il sistema UE operi con efficienza e trasparenza.

La Corte esamina i documenti di tutti gli organismi che gestiscano le entrate o le spese per conto dell'Unione e, in caso di necessità, svolge controlli sul posto. Rende quindi noti i risultati pubblicando relazioni scritte con cui richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri su determinate problematiche.

Perché il suo operato sia efficace la Corte dei conti deve agire in piena indipendenza rispetto alle altre istituzioni, pur mantenendo con queste contatti costanti.

Funzione principale della Corte è assistere l'autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) riferendo ogni anno sull'esercizio finanziario precedente. Le sue osservazioni sono raccolte nella **relazione annuale** e incidono fortemente sulla decisione del Parlamento europeo di approvare o meno la gestione di bilancio della Commissione. Se è

soddisfatta, la Corte trasmette anche una **dichiarazione di affidabilità** con cui certifica che il denaro del contribuente europeo è stato giustamente speso.

Per finire, la Corte dei conti esprime un parere prima dell'adozione dei regolamenti finanziari dell'Unione. Può presentare osservazioni in qualsiasi momento su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'UE.

Com'è organizzato il lavoro della Corte

La Corte dei conti opera in piena indipendenza, è quindi libera di decidere come programmare le attività di audit, come e quando presentare le sue osservazioni, quale pubblicità dare alle sue relazioni e pareri.

Si avvale di circa 550 funzionari qualificati, 250 dei quali sono controllori. Per l'esercizio delle funzioni di controllo sono costituiti dei

«gruppi di controllo», incaricati soprattutto di preparare le deliberazioni della Corte.

I controllori sono spesso in giro ad effettuare ispezioni in loco tanto presso le altre istituzioni dell'UE che negli Stati membri o nei paesi beneficiari di sovvenzioni UE. Sebbene infatti il lavoro della Corte riguardi prevalentemente i fondi di cui è responsabile la Commissione, nella pratica il 90 % di queste entrate e spese sono gestite dalle autorità *nazionali*.

La Corte dei conti non ha poteri giuridici propri. Se i controllori scoprono un caso di frode o irregolarità, trasmettono le informazioni agli organi competenti dell'UE, affinché possano prendere i provvedimenti del caso.



Un'importante voce di bilancio riguarda lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile che rispetti il benessere degli animali e produca alimenti sani. I controllori della Corte verificano per l'appunto che anche questi fondi, come il resto del bilancio, siano utilizzati correttamente.

La Banca centrale europea e la gestione dell'euro

Dati chiave

Ruolo:	<i>gestisce l'euro e la politica monetaria dell'Unione</i>
Membri:	<i>18 per il consiglio direttivo, 17 per il consiglio generale, 6 per il comitato esecutivo</i>
Indirizzo:	<i>Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main</i>
Tel.:	<i>(49) 691 34 40</i>
Internet:	<i>www.ecb.int</i>



Dodici dei quindici membri attuali dell'Unione europea condividono la stessa moneta, l'euro. Le monete e le banconote in euro sono entrate in circolazione il 1° gennaio 2002.

La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita nel 1998 dal *trattato sull'Unione europea*, per introdurre e gestire la nuova moneta, ovvero svolgere operazioni sui cambi e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. È compito della BCE anche definire e attuare la politica economica e monetaria dell'UE.

Per assolvere tale sua missione la BCE opera nell'ambito del «Sistema europeo di banche centrali» (SEBC) che comprende tutti e quindici gli Stati membri dell'Unione. I dodici Stati membri che hanno adottato l'euro costituiscono invece collettivamente l'«area dell'euro» e le loro banche centrali, insieme con la BCE, vanno a formare il cosiddetto «Eurosistema».

La BCE è indipendente e non può, al pari delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e dei membri dei rispettivi organi decisionali, sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni. Le istituzioni dell'UE e i governi degli Stati

membri si impegnano a rispettare questo principio evitando di influenzare la BCE o le banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

La BCE, in stretta collaborazione con le banche centrali nazionali, predispone e attua le decisioni degli organi decisionali dell'Eurosistema, che sono il consiglio direttivo, il comitato esecutivo e il consiglio generale.

Di cosa si occupa la Banca

Suo obiettivo primario è **mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro** in modo da preservare il potere d'acquisto della moneta europea.

Questo presuppone che l'inflazione sia tenuta sotto stretto controllo. La BCE mira dunque a garantire che la progressione annuale dei prezzi al consumo non sia superiore al 2 % e cerca di farlo in due modi:

- anzitutto **controllando la massa monetaria**. L'inflazione risulta infatti da un eccesso di massa monetaria rispetto all'offerta di beni e servizi;

- in secondo luogo, **monitorando le tendenze dei prezzi** e valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro.

Controllare la massa monetaria significa anche **fissare i tassi di interesse in tutta l'area dell'euro**, che è forse fra le attività della Banca la più nota.

Com'è organizzato il lavoro della Banca

La Banca centrale europea opera attraverso i suoi tre organi decisionali.

Il comitato esecutivo

Comprende il presidente della BCE, il vicepresidente e quattro altri membri, tutti nominati di comune accordo dai presidenti e dai primi ministri dei paesi dell'area dell'euro. Il loro mandato dura otto anni e non è rinnovabile.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi del consiglio direttivo (cfr. infra), impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Ha inoltre il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo ed è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

Il consiglio direttivo

È il massimo organo decisionale della Banca centrale europea. Comprende i sei membri del comitato esecutivo e i governatori delle 12 banche centrali nazionali dell'area dell'euro. È presieduto dal presidente della BCE. Il suo compito principale è formulare la politica monetaria dell'area dell'euro, fissando in particolare i tassi di interesse ai quali le banche commerciali possono prendere in prestito denaro dalla banca centrale.

Il consiglio generale

Terzo organo decisionale della BCE, è composto dal presidente e dal vicepresidente della BCE e dai governatori delle banche centrali nazionali di tutti e 15 gli Stati membri dell'Unione europea. Il consiglio generale concorre all'adempimento delle funzioni consultive e di coordinamento della BCE e ai preparativi necessari per l'allargamento futuro dell'area dell'euro.



Wim Duisenberg è presidente della BCE dal 1998. L'obiettivo principale della Banca è mantenere l'inflazione sotto controllo.

Il Comitato economico e sociale europeo, portavoce della società civile

Dati chiave

Ruolo:	<i>rappresenta la società civile organizzata</i>
Membri:	<i>attualmente 222, massimo 350</i>
Mandato:	<i>quattro anni</i>
Riunioni:	<i>mensili, a Bruxelles</i>
Indirizzo:	<i>Rue Ravenstein 2, B-1000 Bruxelles</i>
Tel.:	<i>(32-2) 546 90 11</i>
Internet:	<i>www.esc.eu.int</i>



Istituito dai «trattati di Roma» nel 1957, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo con funzioni consultive incaricato di rappresentare datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi di interesse che collettivamente compongono la «società civile organizzata». Il suo ruolo è quindi esporre i pareri e difendere gli interes-

si delle varie categorie socioeconomiche nel dibattito politico con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

Il CESE fa da ponte fra l'Unione e i suoi cittadini, promuovendo un modello di società democratica di tipo più partecipativo e inclusivo.



Le politiche dell'Unione hanno un forte impatto sull'occupazione in Europa. Attraverso il CESE, i datori di lavoro e i sindacati hanno voce in capitolo nella definizione di tali politiche.

Partecipa attivamente al processo decisionale dell'UE, è infatti consultato obbligatoriamente sulle decisioni di politica economica o sociale o può prendere l'iniziativa di formulare un parere su questioni che reputa importanti.

Consta, fino all'allargamento, di 222 membri. Il numero di rappresentanti per ogni Stato membro riflette grosso modo la popolazione ed è suddiviso come segue:

Francia, Germania, Italia e Regno Unito	24
Spagna	21
Austria, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia	12
Danimarca, Finlandia e Irlanda	9
Lussemburgo	6
Totale	222

Con l'allargamento le quote attuali rimarranno inalterate ma si aggiungeranno i rappresentanti dei nuovi Stati membri. Il loro numero sarà suddiviso come segue:

Polonia	21
Romania	15
Bulgaria, Repubblica ceca e Ungheria	12
Lituania e Slovacchia	9
Estonia, Lettonia e Slovenia	7
Cipro	6
Malta	5

Il CESE sarà allora composto da un totale di 344 membri.

I suoi membri sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Il loro mandato è rinnovabile.

Si riunisce in sessione plenaria e delibera sulla base dei lavori svolti da sei «sezioni» specializzate ciascuna in un particolare settore d'intervento. Designa fra i suoi membri il presidente e due vicepresidenti per una durata di due anni.

Di cosa si occupa il Comitato

Tre sono i suoi compiti fondamentali:

- formulare pareri destinati alle tre grandi istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sia su loro richiesta che di sua iniziativa;
- permettere una maggiore adesione e partecipazione della società civile organizzata al processo decisionale dell'UE;
- rafforzare il ruolo della società civile nei paesi terzi e promuovere l'istituzione di strutture consultive ispirate al suo modello.

Chi sono i membri del Comitato

Pur continuando in genere a esercitare le rispettive attività professionali nel paese d'origine, i membri del Comitato, che hanno titolo di consiglieri, sono suddivisi in tre gruppi: «datori di lavoro», «lavoratori dipendenti» e «attività diverse».

Il primo gruppo è composto da esponenti del settore pubblico e privato, delle piccole e medie imprese, delle camere di commercio, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, delle banche e delle assicurazioni, dei trasporti e dell'agricoltura.

Il secondo gruppo rappresenta tutte le categorie di lavoratori dipendenti, dagli operai ai dirigenti. I suoi membri sono esponenti dei sindacati.

Il terzo gruppo rappresenta una vasta gamma di interessi: ONG, organizzazioni di agricoltori, artigiani e professioni liberali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni consumistiche e ambientaliste, comunità scientifiche e accademiche e associazioni in rappresentanza delle famiglie, delle donne e dei disabili.

Il Comitato delle regioni, voce degli enti locali

Dati chiave

Ruolo:	<i>rappresenta le autorità locali e regionali</i>
Membri:	<i>attualmente 222, massimo 350</i>
Mandato:	<i>quattro anni</i>
Riunioni:	<i>cinque plenarie l'anno, a Bruxelles</i>
Indirizzo:	<i>Rue Belliard 79, B-1040 Bruxelles</i>
Tel.:	<i>(32-2) 282 22 11</i>
Internet:	<i>www.cor.eu.int</i>



Istituito nel 1994 dal trattato sull'Unione europea (Maastricht), il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo composto dai rappresentanti degli enti locali e regionali d'Europa. Il suo ruolo è garantire che questi abbiano voce in capitolo nel processo decisionale dell'Unione europea e che siano rispettate le identità e prerogative regionali e locali.

Il CdR è consultato obbligatoriamente sulle proposte riguardanti i settori di cui è competente il governo locale e regionale, come la politica regionale, l'ambiente, l'istruzione e i trasporti.

Consta, fino all'allargamento, di 222 membri. Il numero di rappresentanti per ogni Stato membro riflette grosso modo la popolazione ed è suddiviso come segue:

Francia, Germania, Italia e Regno Unito	24
Spagna	21
Austria, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia	12
Danimarca, Finlandia e Irlanda	9
Lussemburgo	6
Totale	222

Con l'allargamento le quote attuali rimarranno inalterate ma si aggiungeranno i rappresentanti dei nuovi Stati membri. Il loro numero sarà suddiviso come segue:

Polonia	21
Romania	15
Bulgaria, Repubblica ceca e Ungheria	12
Lituania e Slovacchia	9
Estonia, Lettonia e Slovenia	7
Cipro	6
Malta	5

Il CdR sarà allora composto da un totale di 344 membri.

I suoi membri sono rappresentanti eletti di enti locali e regionali e coprono l'intera gamma delle attività svolte a livello di governo locale nell'Unione europea. Possono essere presidenti di regioni, parlamentari regionali, assessori comunali, sindaci di grandi città ecc.

Sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Il loro mandato è rinnovabile. In virtù del trattato di Nizza devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di un ente regionale o

locale oppure politicamente responsabili dinanzi ad esso.

Il Comitato designa il presidente tra i suoi membri per la durata di due anni.

Di cosa si occupa il Comitato

Suo ruolo è fare in modo che la legislazione dell'UE tenga conto della prospettiva locale e regionale. A tal fine formula pareri sulle proposte della Commissione.

La Commissione e il Consiglio hanno l'obbligo di consultare il Comitato delle regioni ogni volta che vengono presentate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale e in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Dal canto suo il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

Com'è organizzato il lavoro del Comitato

Ogni anno si svolgono cinque sessioni plenarie durante le quali il CdR definisce le sue politiche generali e adotta i pareri.

Il Comitato organizza i lavori attraverso «commissioni specializzate», composte da suoi membri, il cui compito è preparare le sessioni plenarie. Sono sei:

- Commissione «Politica di coesione territoriale» (COTER);
- Commissione «Politica economica e sociale» (ECOS);
- Commissione «Sviluppo sostenibile» (DEVE);

- Commissione «Cultura e istruzione» (EDUC);
- Commissione «Affari costituzionali e governance europea» (CONST);
- Commissione «Relazioni esterne» (RELEX).



Attraverso il Comitato delle regioni, sindaci e assessori di tutta Europa possono concorrere alla politica regionale dell'Unione europea e dire la loro sui progetti di miglioramento delle reti di trasporto, comunicazione e energia elettrica.



La Banca europea per gli investimenti e il finanziamento dei progetti europei

Dati chiave

Ruolo:	<i>finanzia i progetti dell'UE</i>
Membri:	<i>gli Stati membri 25 per il consiglio d'amministrazione, 8 per il comitato direttivo</i>
Indirizzo:	<i>100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg</i>
Tel.	<i>(352) 4379-1</i>
Internet:	<i>www.eib.eu.int</i>



Istituita nel 1958 dal *trattato di Roma*, la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione concedendo prestiti e garanzie per finanziare determinate categorie di progetti d'investimento.

I progetti selezionati concorrono all'integrazione europea, a uno sviluppo equilibrato, alla coesione economica e sociale e a un'economia innovativa basata sulla conoscenza.

Di cosa si occupa la Banca

Il ruolo della Banca è investire in progetti che promuovono gli obiettivi dell'Unione. La BEI non persegue scopi di lucro, non dispone di risorse provenienti da libretti di risparmio o conti correnti né utilizza i fondi del bilancio dell'UE. Si finanzia invece concedendo prestiti sui mercati finanziari e attraverso i suoi azionisti, gli Stati membri dell'Unione europea. Questi ne sottoscrivono congiuntamente il capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno nell'Unione.

Grazie al sostegno degli Stati membri la BEI beneficia sul mercato dei capitali del migliore

rating di credito (tripla A) che le consente di mobilitare, a condizioni estremamente competitive, importanti volumi finanziari. In tal modo la Banca è in grado di finanziare progetti di pubblico interesse che altrimenti non riceverebbero sovvenzioni o dovrebbero prendere in prestito denaro a tassi più onerosi.

La BEI investe in progetti accuratamente selezionati secondo i seguenti criteri:

- devono concorrere al raggiungimento di obiettivi generali quali il rafforzamento della competitività delle industrie europee e delle piccole e medie imprese, la realizzazione delle reti transeuropee (trasporto, telecomunicazioni e energia), la tutela dell'ambiente naturale e urbano, l'investimento nella sanità e nell'istruzione;
- vanno a beneficio soprattutto delle regioni meno favorite;
- contribuiscono ad attrarre altre fonti di finanziamento.

Questi criteri valgono per le attività condotte nell'Unione e nei paesi terzi. Se il 90 % delle attività della BEI si svolge negli Stati membri, una quota significativa dei finanziamenti va a beneficio dei paesi candidati.

La BEI sostiene anche progetti per uno sviluppo durevole nei paesi del Mediterraneo, dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché progetti di interesse comune in America latina e in Asia.

Per finire, è l'azionista maggioritario del Fondo europeo degli investimenti (FEI), istituito nel 1994 allo scopo di finanziare l'investimento nelle piccole e medie imprese (PMI).

Com'è organizzato il lavoro della Banca

La BEI tratta direttamente con i promotori di grandi progetti (almeno 25 milioni di euro) mentre per progetti minori (PMI o enti locali) collabora con circa 180 banche e intermediari finanziari specializzati in Europa.

È un'istituzione indipendente, decide cioè in merito alla concessione e acquisizione di prestiti in funzione soltanto dei meriti dei progetti e delle opportunità offerte sui mercati finanziari. Ogni anno presenta una relazione su tutte le attività svolte.

Coopera con le altre istituzioni dell'UE ed è così associata ai lavori di alcune commissioni del Parlamento europeo e il suo presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio.

Le sue decisioni sono assunte dai seguenti organi:

- il **consiglio dei governatori** consta dei ministri degli Stati membri (generalmente i ministri delle Finanze), definisce la politica generale di credito, approva il bilancio e la relazione annuale, autorizza la Banca a finanziare progetti nei paesi terzi e decide in merito agli aumenti di capitale;
- il **consiglio d'amministrazione** è presieduto dal presidente della BEI, si compone di 24 membri designati dagli Stati membri e da un membro designato dalla Commissione europea, approva le operazioni di acquisizione e concessione dei prestiti e garantisce la corretta gestione della BEI;
- il **comitato direttivo** è l'organo esecutivo a pieno tempo della Banca e ne gestisce gli affari correnti.



Eurekas/ide

La BEI finanzia un'ampia gamma di progetti, in particolare nuovi collegamenti stradali e ferroviari per il miglioramento delle reti europee di trasporto.

Il Mediatore europeo fra cittadini e istituzioni

Dati chiave

Ruolo:	<i>tratta i casi di cattiva amministrazione</i>
Mandato:	<i>cinque anni, rinnovabile</i>
Indirizzo:	<i>1, avenue du Président-Robert-Schuman, BP 403 F-67001 Strasbourg</i>
Tel.:	<i>(33) 388 17 23 13</i>
Internet:	<i>www.euro-ombudsman.eu.int</i>



La funzione del Mediatore europeo è stata istituita dal *trattato sull'Unione europea* (Maastricht, 1992). Il Mediatore funge da intermediario fra il cittadino e le istituzioni dell'UE ed è abilitato a ricevere e esaminare le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.

È nominato dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di cinque anni, che corrisponde alla durata della legislatura.

Di cosa si occupa il Mediatore

Il Mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e organi dell'UE. Pecca di «cattiva amministrazione» l'istituzione che omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima. Alcuni dei problemi più comuni trattati dal Mediatore sono:

- l'iniquità;
- le discriminazioni;
- l'abuso di potere;
- l'omissione o rifiuto di informare;
- i ritardi ingiustificati;
- le irregolarità amministrative.

*Nikiforos Diamandouros
ha assunto le funzioni di
Mediatore nell'aprile
2003.*



Il Mediatore può inviare raccomandazioni alle istituzioni dell'UE e investire del caso il Parlamento europeo affinché promuova l'azione politica necessaria.

Esercita le sue funzioni in piena indipendenza e con imparzialità, non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo e per la durata del suo mandato non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

Come si presenta una denuncia

Il cittadino residente nell'Unione europea, ovvero l'impresa, l'associazione e altro organismo con sede ufficiale nell'Unione che si ritenga vittima della cattiva amministrazione di un'istituzione o organo dell'UE, deve anzitutto rivolgersi a quell'istituzione o organo attraverso il normale iter amministrativo per ottenere la debita riparazione.

Se la domanda resta disattesa, vi è motivo di presentare denuncia al Mediatore europeo.

La denuncia deve essere presentata entro **due anni** dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Il ricorrente deve indicare chiaramente le sue generalità e l'oggetto della denuncia e può anche chiedere che questa resti riservata. Se del caso, il Mediatore indica al ricorrente un'altra autorità cui rivolgersi.

Il Mediatore non procede alle indagini quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di un procedimento giudiziario.

Per indicazioni più dettagliate su come presentare denuncia, si rimanda al sito web del Mediatore europeo.

Com'è organizzato il lavoro del Mediatore

Il Mediatore procede alle indagini di propria iniziativa o in base a una denuncia.

Le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che questi richiede e gli permettono di consultare i loro documenti. Possono rifiutare tale accesso solo per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Il Mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione interessata, proponendo un progetto di raccomandazione. L'istituzione è tenuta a trasmettergli un parere circostanziato entro tre mesi.

Il Mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata, quindi informa il ricorrente sul risultato delle indagini.

Ogni anno, presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

Agenzie

Le agenzie si distinguono dalle istituzioni dell'UE in quanto organi istituiti dall'Unione per svolgere compiti tecnici, scientifici o di gestione veramente specifici.

Le istituzioni dell'UE (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione ecc.) sono state create dai trattati europei, le agenzie no. Ciascuna è stata istituita con un atto di diritto derivato che ne specifica il compito. Non tutte contengono il termine «agenzia» nella loro denominazione ufficiale e per designarle vengono utilizzati termini vari quali centro, istituto, fondazione, ufficio, autorità.

Le agenzie sono attualmente 19. Due – l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea – sono state istituite nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (cfr. capitolo sul Consiglio dell'Unione europea). Altre due – Europol e Eurojust – svolgono un ruolo cruciale nella cooperazione fra i paesi UE nel settore della giustizia e affari interni. Sono descritte alla fine.

Le rimanenti 15 svolgono compiti rientranti nel «primo pilastro» dell'UE, il cosiddetto «ambito comunitario». Segue una rapida descrizione di ciascuna.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Istituito nel 1975, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ha sede a Salonicco, in Grecia.

Suo compito è diffondere informazioni e analisi sui sistemi, le politiche, la ricerca e le pratiche di istruzione e formazione professionale e assistere gli specialisti del settore affinché sviluppino e migliorino i sistemi di istruzione e formazione professionale in Europa.

Il Cedefop gestisce inoltre il sito interattivo European Training Village:
www.trainingvillage.gr

Per maggiori ragguagli: www.cedefop.eu.int

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Istituita nel 1975, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha sede a Dublino, in Irlanda.

I suoi compiti sono:

- offrire consulenza ai responsabili delle politiche sociali e occupazionali;
- valutare e analizzare le condizioni di vita e di lavoro;
- riferire sugli sviluppi e le tendenze;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Per maggiori ragguagli:
www.eurofound.eu.int

Agenzia europea dell'ambiente

Istituita nel 1990, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha sede a Copenaghen, in Danimarca.

Il suo compito è raccogliere e divulgare informazioni sulla situazione e l'evoluzione dell'ambiente in Europa. È aperta anche ai paesi terzi: l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono membri sin dagli inizi. L'agenzia collabora inoltre attivamente con altri organismi e organizzazioni internazionali del settore.

Per maggiori ragguagli: www.eea.eu.int

Fondazione europea per la formazione professionale

Istituita nel 1990, la Fondazione europea per la formazione professionale (FEFP) ha sede a Torino.

La Fondazione sostiene il miglioramento della formazione professionale in oltre quaranta paesi terzi, fra cui i paesi candidati e i paesi delle regioni vicine come il Nord Africa, il Medio Oriente, i Balcani e l'ex Unione Sovietica.

La FEFP mette a disposizione di questi paesi il suo bagaglio di conoscenza, know-how e esperienza nella formazione al lavoro e nello sviluppo dei programmi di formazione permanente.

Per maggiori ragguagli: www.etf.eu.int

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Istituito nel 1993, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha sede a Lisbona, in Portogallo.

Compito dell'Osservatorio è raccogliere e divulgare informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulla droga e la tossicodipendenza in Europa. L'OEDT lavora in partenariato con paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali il Programma dell'ONU per il controllo internazionale della droga (UNDCP), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Per maggiori ragguagli: www.emcdda.org

Agenzia europea di valutazione dei medicinali

Istituita nel 1993, l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEVM) ha sede a Londra, nel Regno Unito. Il suo compito è proteggere e promuovere la salute valutando i medicinali ad uso sia umano che veterinario. Nell'AEVM confluisce lo scibile scientifico di tutti i paesi dell'UE.

Certe categorie di medicinali derivati dalle biotecnologie devono superare l'attento esame dell'AEVM prima di poter essere commercializzate nell'Unione europea. Se l'agenzia certifica che il prodotto è sano e di qualità, la Commissione europea ne autorizza la vendita in tutti i paesi dell'Unione. Questo tipo di autorizzazione è necessaria anche per coloro che intendano introdurre sul mercato altri medicinali innovativi.

Molti dei medicinali convenzionali sono autorizzati alla vendita dai singoli Stati membri. L'AEVM collabora alla gestione di un sistema di riconoscimento reciproco per questi senza ostacoli nazionali.

Per maggiori ragguagli: www.emea.eu.int

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Istituito nel 1994, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ha sede ad Alicante, in Spagna.

Compito dell'UAMI è registrare i marchi e i disegni comunitari.

Il sistema del «marchio comunitario» semplifica la vita alle imprese europee e ne riduce i costi. Il fabbricante che voglia proteggere il suo marchio in Europa non deve più registrarlo in ogni paese dell'UE, basta che si rivolga all'UAMI e chiedi il marchio «comunitario», ossia il diritto di vietare ad altre imprese di utilizzare un marchio simile o identico al suo in tutta l'Unione europea.

Per maggiori ragguagli: oami.eu.int

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Istituita nel 1994, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha sede a Bilbao, in Spagna.

Nessun paese potrebbe affrontare da solo la vasta gamma di problematiche legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro che interessano l'Europa odierna. L'agenzia è stata per l'appunto creata perché l'enorme bagaglio di conoscenze e informazioni dell'Europa andasse a beneficio di tutti, specie con riguardo alla prevenzione.

Oltre a gestire una vasta rete di siti dedicati, l'agenzia dirige un programma dinamico di pubblicazioni che vanno dalle relazioni specialistiche al materiale promozionale nell'ampio settore della sicurezza e salute sul lavoro.

L'agenzia è diretta da un consiglio di amministrazione nel cui ambito sono rappresentati sindacati, datori di lavoro, governi degli Stati membri e la Commissione europea.

Per maggiori ragguagli: europe.osha.eu.int

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Istituito nel 1994, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCV) ha sede a Angers, in Francia.

Il suo compito è amministrare un regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, ossia una forma di proprietà industriale per le varietà vegetali.

L'UCV funziona come l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno poiché rilascia titoli per la tutela della proprietà industriale di ogni nuova varietà ammissibile. La

privativa concessa resta valida per un periodo di 25-30 anni.

Per maggiori ragguagli: www.cpvo.eu.int

Centro di traduzione

Istituito nel 1994, il Centro di traduzione (CdT) ha sede a Lussemburgo.

Dotato di risorse finanziarie proprie, il Centro è stato creato per far fronte al fabbisogno di traduzione degli organismi comunitari decentrati. Può anche fornire servizi alle istituzioni e organi dell'UE che già dispongono di servizi di traduzione propri, secondo accordi di cooperazione conclusi su base volontaria.

Per maggiori ragguagli: www.cdt.eu.int

Agenzia europea per la ricostruzione

Istituita nel 1999, l'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) ha sede a Salonicco e centri operativi a Belgrado, Pristina, Podgorica e Skopje.

Il suo compito principale è gestire i principali programmi dell'UE di aiuto alla ricostruzione nei paesi dei Balcani devastati dalle guerre recenti.

L'EAR riferisce al Consiglio dell'Unione e al Parlamento europeo ed è gestita da un consiglio di direzione composto dalla Commissione europea e da rappresentanti degli Stati membri. L'agenzia amministra un programma di assistenza con un bilancio annuale di 1,6 miliardi di euro.

Per maggiori ragguagli: www.ear.eu.int

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Istituito nel 1997, l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) ha sede a Vienna, in Austria.

Sua missione principale è fornire all'UE e agli Stati membri dati oggettivi, affidabili e comparabili sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in Europa ed elaborare strategie a livello europeo per far fronte a questi fenomeni.

L'EUMC studia l'impatto e l'evoluzione del razzismo e della xenofobia e ne analizza cause, conseguenze e effetti, mette in luce e divulga le pratiche migliori con riguardo all'integrazione degli immigrati e delle minoranze etniche e religiose.

Centro nevralgico delle attività dell'EUMC è la rete europea di informazione sul razzismo e la xenofobia (RAXEN), che consta di 15 uffici nazionali di coordinamento o punti focali nazionali il cui compito è raccogliere, coordinare e divulgare informazioni nel rispettivo paese.

Per maggiori ragguagli: www.eumc.eu.int

Autorità europea per la sicurezza alimentare

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è operativa dal 2002 e ha temporaneamente sede a Bruxelles, in Belgio.

Compito principale dell'autorità è fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento attinente alla sicurezza alimentare. Essa elabora analisi dei rischi sulla catena alimentare e valutazioni scientifiche di tutte le questioni che potrebbero incidere sulla sicurezza alimentare

Le sue attività riguardano tutte le fasi della produzione e dell'approvvigionamento alimentare, dalla produzione primaria al consumatore finale, passando per la sicurezza degli alimenti per gli animali. L'EFSA raccoglie inoltre dati e informazioni dal mondo intero, seguendo nel contempo gli sviluppi della ricerca scientifica, e condivide gli esiti delle sue ricerche non solo con esperti e responsabili politici, ma anche con il pubblico in generale.

Per maggiori ragguagli: www.efsa.eu.int

Agenzia europea per la sicurezza marittima

Istituita nel 2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AEMS) intende migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nell'UE per ridurre i rischi di incidenti marittimi, inquinamento marino causato dalle navi e perdita di vite umane in mare.

L'agenzia fornisce consulenze tecniche e scientifiche nel quadro del costante sviluppo e aggiornamento della legislazione UE, in particolare assiste la Commissione nel monitoraggio delle azioni degli Stati membri e dei paesi candidati e offre consulenza ai loro governi.

Fra le varie funzioni, l'AEMS contribuisce allo sviluppo di una metodologia comune per le indagini sugli incidenti marittimi e all'istituzione di un sistema di informazione sul traffico navale nell'UE.

Per maggiori ragguagli:
europa.eu.int/agencies/ems

Agenzia europea per la sicurezza aerea

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è stata istituita nel 2002.

Il suo compito è contribuire allo sviluppo di norme sulla sicurezza aerea e aiutare la Commissione a verificare la corretta applicazione delle norme UE. Presta assistenza tecnica alle organizzazioni internazionali competenti per la sicurezza dell'aviazione civile e la protezione ambientale e collabora con le autorità aeronautiche dei paesi terzi.

L'AESA è abilitata a svolgere certi compiti esecutivi, come rilasciare «certificati del tipo» per prodotti aeronautici, laddove l'azione comune è più efficace dell'azione individuale degli Stati membri.

Per maggiori ragguagli:
europa.eu.int/agencies/easa

Europol

L'Ufficio europeo di polizia Europol è nato nel 1992 per occuparsi di intelligence a livello europeo in ambito criminale. Con sede all'Aia, nei Paesi Bassi, l'Europol è dotata di un organico che comprende rappresentanti di tutta una serie di servizi incaricati di far osservare le leggi (forze di polizia, polizia doganale, servizi per l'immigrazione ecc.).

Obiettivo dell'Europol è migliorare l'efficacia e la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e lotta a forme gravi di criminalità organizzata internazionale, quali:

- il traffico di stupefacenti;
- le reti di immigrazione clandestina;
- il traffico di veicoli rubati;
- la tratta degli esseri umani compresa la pornografia infantile;
- la contraffazione di denaro e altri mezzi di pagamento;
- il traffico di sostanze radioattive e nucleari;
- il terrorismo.

L'Europol offre sostegno agli Stati membri:

- agevolando lo scambio di informazioni fra servizi nazionali incaricati di far osservare le leggi;
- fornendo analisi operative;
- elaborando relazioni strategiche e analisi criminali;
- offrendo le proprie competenze e sostegno tecnico per le indagini e le operazioni.

Uno dei compiti dell'Europol è istituire e gestire un sistema informatizzato per l'inserimento, l'accesso e l'analisi di dati. Un'autorità di controllo comune, composta da due esperti in materia di protezione di dati per Stato membro, controlla il contenuto e l'impiego di tutti i dati personali conservati dall'Europol.

L'Europol risponde del proprio operato al Consiglio Giustizia e affari interni, ossia a tutti i ministri riuniti della Giustizia e degli affari interni degli Stati membri. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro.

Per maggiori ragguagli: www.europol.eu.int

Eurojust

L'Eurojust è stata istituita nel 2002 allo scopo di migliorare la cooperazione fra **autorità nazionali competenti per le indagini e le azioni penali** contro forme gravi di criminalità transnazionale quali la criminalità informatica, la frode e la corruzione, il riciclaggio dei proventi di reato e la criminalità ambientale. Essa assolve ai propri compiti agevolando, per esempio, lo scambio di informazioni, la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione fra autorità competenti. Ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

L'Eurojust è composta di un membro nazionale distaccato da ciascuno Stato UE avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia. I membri nazionali insieme formano il «collegio» (il consiglio d'amministrazione) dell'agenzia ed eleggono in proprio seno un presidente con mandato triennale. Il collegio è assistito da un segretariato e da un organico di funzionari europei ed esperti nazionali distaccati.

L'Eurojust, che per conseguire i suoi obiettivi tratta dati personali di presunti autori di reati, dispone di un delegato alla protezione dei dati il cui compito è garantire che i dati personali contenuti nei suoi archivi siano protetti e trattati secondo le modalità previste dalla legge. Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano eventualmente conservati presso l'Eurojust e chiunque ha il diritto di chiedere che siano rettificati o cancellati qualora errati o incompleti.

Per maggiori ragguagli: www.eurojust.eu.int

Guardando al futuro

L'attuale sistema decisionale dell'Unione è frutto di un'evoluzione di oltre mezzo secolo. In origine era stato concepito per una comunità di appena sei nazioni, oggi, con l'Unione che si appresta a passare da 15 a forse 27 membri, è indispensabile che si adegui per evitare la paralisi. Il trattato di Nizza ha fatto già qualche passo nel senso della riforma.

Restano comunque altri grossi interrogativi sul futuro dell'Unione. Per esempio:

- quali sono le finalità e gli obiettivi di un'Unione allargata (ovvero cosa pensano di poter raggiungere insieme gli Stati membri in futuro)?
- quali sono le politiche comuni necessarie per raggiungere questi obiettivi?
- quali decisioni andranno prese a livello dell'UE e quali delegate alle autorità nazionali o regionali?
- quale sarà il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE?

Resta insomma da stabilire chi fa cosa e come garantire decisioni democratiche in un'Unione di oltre 27 Stati membri e mezzo miliardo di cittadini.

Per rispondere a queste ed altre domande è stata istituita nel 2002 una Convenzione in cui si riuniscono i rappresentanti di tutti gli Stati membri e paesi candidati e, beninteso, le istituzioni dell'UE.

Per maggiori informazioni sulla Convenzione sul futuro dell'Europa, si rimanda al sito european-convention.eu.int

Per partecipare a una discussione on line sul futuro dell'Europa, collegarsi con europea.eu.int/futurum/forum

Guardare al futuro significa per l'Unione stabilire dove andare e come arrivarci. E questa decisione esige il coinvolgimento di tutti i suoi cittadini, anche i più piccoli.

La Convenzione sfocerà in una conferenza intergovernativa (CIG) nel 2004. Alla chiusura della CIG i capi di Stato e di governo dei paesi dell'UE dovranno firmare un nuovo trattato semplificato che definirà più chiaramente cosa è l'Europa e quale sarà il suo futuro. Obiettivo del trattato sarà anche stabilire nuove regole per un processo decisionale più efficiente.

Le istituzioni europee stanno già introducendo importanti riforme interne per diventare più efficienti, aperte e responsabili. Sono ovviamente consapevoli che se l'Unione esiste è per servire i suoi cittadini, ma sanno anche che questo obiettivo sarà raggiunto solo se i cittadini europei capiscono e partecipano appieno al sistema decisionale dell'UE. L'Unione allargata avrà senz'altro bisogno di istituzioni più adeguate, in grado di agire con tempismo ed efficienza per far fronte alle grandi sfide del XXI secolo.



Commissione europea

Come funziona l'Unione europea **Guida del cittadino alle istituzioni dell'UE**

Serie «Documentazione europea»

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2003 – 46 pagg. – 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-894-5285-4

In appena mezzo secolo l'Unione europea ha fatto meraviglie. Ha portato pace ai suoi Stati membri e prosperità ai suoi cittadini. Ha coniato una moneta unica, l'euro, e creato un mercato unico senza frontiere, in cui persone, servizi, merci e capitali possono circolare liberamente. L'Unione è passata da sei a quindici Stati membri e si sta preparando ad accogliere altri dodici paesi. È diventata una grande potenza commerciale e un leader mondiale in settori come la tutela ambientale e l'aiuto allo sviluppo.

L'Unione deve molto di questo successo al suo *modus operandi*, a quel metodo unico cioè che fa interagire fra loro istituzioni quali il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, coadiuvate da una serie di organi e agenzie.

La presente pubblicazione offre una panoramica delle attività di ciascuna istituzione, organo e agenzia e della relativa organizzazione. Il suo obiettivo è guidare il cittadino alla scoperta del sistema decisionale dell'Unione europea.

Altre informazioni sull'Unione europea

Informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea possono essere ottenute via Internet sul server Europa (<http://europa.eu.int>).



EUROPE *DIRECT* è un servizio telefonico gratuito a cui rivolgersi per trovare risposte alle domande sull'Unione europea e per avere informazioni sui diritti e le opportunità dei cittadini europei:
00 800 6 7 8 9 10 11

Da fuori dell'UE: (32-2) 299 96 96

Per ottenere informazioni e pubblicazioni sull'Unione europea in lingua italiana, rivolgersi a:

RAPPRESENTANZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Rappresentanza in Italia

Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 99 91
Fax (39) 06 79 16 58/79 36 52
Internet: <http://europa.eu.int/italia>
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int

Per richiedere le pubblicazioni:

CIDE
Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 99 92 27/30
Fax (39) 06 67 86 159
E-mail: info@cide.it

Rappresentanza a Milano

Corso Magenta, 59
I-20123 Milano
Tel. (39) 024 67 51 41
Fax (39) 024 81 85 43
Internet: www.uemilano.it
E-mail: antmil@cec.eu.int

UFFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ufficio per l'Italia

Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 95 01
Fax (39) 06 69 95 02 00
Internet: www.europarl.it
E-mail: EPRoma@europarl.eu.int

Ufficio di Milano

Corso Magenta, 59
I-20123 Milano
Tel. (39) 024 81 86 45
Fax (39) 024 81 46 19
Internet: www.europarl.it
E-mail: epmilano@europarl.eu.int

Altre rappresentanze e uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo si trovano negli Stati membri dell'Unione europea. Delegazioni della Commissione europea si trovano anche in altri paesi del mondo.

IT



In appena mezzo secolo l'Unione europea ha fatto meraviglie. Ha portato pace ai suoi Stati membri e prosperità ai suoi cittadini. Ha coniato una moneta unica, l'euro, e creato un mercato unico senza frontiere, in cui persone, servizi, merci e capitali possono circolare liberamente. L'Unione è passata da sei a quindici Stati membri e si sta preparando ad accogliere altri dodici paesi. È diventata una grande potenza commerciale e un leader mondiale in settori come la tutela ambientale e l'aiuto allo sviluppo.

L'Unione deve molto di questo successo al suo *modus operandi*, a quel metodo unico cioè che fa interagire fra loro istituzioni quali il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, coadiuvate da una serie di organi e agenzie.

La presente pubblicazione offre una panoramica delle attività di ciascuna istituzione, organo e agenzia e della relativa organizzazione. Il suo obiettivo è guidare il cittadino alla scoperta del sistema decisionale dell'Unione europea.



Unione europea

La presente pubblicazione è edita nelle lingue ufficiali dell'Unione europea: danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco e in ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese.

Commissione europea
Direzione generale Stampa e comunicazione
Pubblicazioni
B-1049 Bruxelles/Brussel

Manoscritto terminato in giugno 2003

Copertina: il Parlamento europeo

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003

ISBN 92-894-5285-4

© Comunità europee, 2003
Riproduzione autorizzata

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO



-  Stati membri dell'Unione europea
-  Nuovi Stati membri che aderiranno nel 2004
-  Paesi candidati

Situazione primavera 2003